

CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 9 settembre 2014)
(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29 marzo 2017)

SOMMARIO

- Articolo 1** **Oggetto del regolamento**
- Articolo 2** **Presupposto impositivo**
- Articolo 3** **Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili**
- Articolo 4** **Soggetti Passivi**
- Articolo 5** **Soggetto attivo**
- Articolo 6** **Funzionario responsabile del tributo**
- Articolo 7** **Base imponibile**
- Articolo 8** **Determinazione delle aliquote**
- Articolo 9** **Detrazioni, riduzioni ed esenzioni**
- Articolo 10** **Versamento**
- Articolo 11** **Dichiarazione**
- Articolo 12** **Accertamento**
- Articolo 13** **Sanzioni**
- Articolo 14** **Interessi**
- Articolo 15** **Rimborsi**
- Articolo 16** **Somme di modesto ammontare**
- Articolo 17** **Contenzioso**
- Articolo 18** **Entrata in vigore e abrogazioni**

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Presupposto impositivo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 669, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 3 Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione degli stessi e dall'adozione degli strumenti attuativi dei medesimi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 4. Soggetti Passivi

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura tra il 10 % ed il 30% del tributo complessivamente dovuto, calcolato applicando al valore imponibile l'aliquota deliberata dal Consiglio comunale; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.

Art. 5 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune di Romano di Lombardia nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 6 Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TASI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.

Art. 7 Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.

2. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

3. Il Comune può modificare l'aliquota per determinate fattispecie imponibili o categorie di immobili tenendo conto dei seguenti limiti:

- la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni

d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille .

5. Il Consiglio Comunale, unitamente alla deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni o riduzioni, provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione dei costi alla cui copertura è destinata la TASI.

6. Le aliquote e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Art. 9 Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio comunale può introdurre detrazioni della TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.

2. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27.

Art. 10 Versamento

1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

3. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

5. Il versamento della seconda rata è eseguito, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati, entro il 28 ottobre dell'anno d'imposta, nell'apposito sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata in acconto è eseguito entro la data del 16 ottobre, mentre il versamento a saldo è eseguito entro il 16 dicembre.

7. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può stabilire, per situazioni particolari, il differimento dei termini per i versamenti.

8. I contribuenti che non eseguono in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti del tributo possono ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 comma 1, lettere a), a)bis, b), b-bis) e b-ter) del Decreto legislativo 18-12-1997, n. 472, come modificato dall' art. 16, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, fino a quando non vengono emessi atti di accertamento a cura dell'ente impositore.

(comma introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.2017)

Art. 11 Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

3. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.

4. Resta fermo, in capo all'occupante/detentore alla data del 1° gennaio 2014, l'obbligo dichiarativo da presentare entro il 30 giugno 2015.

Art. 12. Accertamento

1. L'omesso o insufficiente versamento della TASI, l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TASI, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili siano superiori a euro 400,00 possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della data di scadenza del pagamento dell'avviso di accertamento.

(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.2017)

Art. 13. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni per l'omessa e per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 14. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 15. Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 11, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art.16. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a dodici euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo

d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art.17. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art.18. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014